



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto
Adige - Friuli Venezia Giulia

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
Venezia

ORDINANZA CONGIUNTA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia ed il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia,

VISTA: la richiesta assunta a protocollo n. 6181, in data 15/03/2023 e successive integrazioni, della Compagnia della Vela A.s.d. di Venezia, con cui ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dello svolgimento di una regata velica denominata “*Venice Harbor Race*”, in programma domenica 18 giugno 2023 nei canali marittimi e lagunari del Comune di Venezia;

VISTA: la nota protocollo n.10255, in data 19/04/2023, dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha autorizzato, per quanto di competenza e ai soli fini demaniali marittimi, lo svolgimento della manifestazione in questione, dettando condizioni e prescrizioni per la stessa;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare il traffico acqueo nei canali marittimi e lagunari di propria competenza interessati dalla manifestazione velica di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTO: il “*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n. 10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTO: la Legge 11 agosto 2014 n. 114 – “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”;

VISTO: D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm./ii. – *Codice della Nautica da Diporto*;

VISTE: le norme relative alla Laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 366;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTA: la Legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n. 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;

RENDONO NOTO

che domenica **18 giugno 2023**, con partenza alle ore 15:00 circa nei pressi del Forte Sant'Andrea - **Canale di San Nicolò**, transito nel **Canale dell'Orfano** e arrivo alle ore 16:30 circa nei pressi della boa gialla antistante **l'Isola di San Servolo**, si svolgerà una regata velica denominata "*Venice Harbor Race*", con la partecipazione di circa n. 33 (trentatre) imbarcazioni;

ORDINANO

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nell'arco temporale di cui al "rendono noto", i canali marittimi e lagunari interessati dal transito della manifestazione velica in questione, lungo il percorso meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono interdetti alla navigazione, sosta, ancoraggio e ogni altro uso pubblico a tutte le unità navali, con esclusione di quelle partecipanti alla stessa, del Comitato organizzatore (identificate con una bandiera bianca issata a riva), della Guardia Costiera – Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze di Polizia e di Soccorso, della Protezione Civile, della Guardia Costiera Ausiliaria e Volontaria, del servizio pubblico di linea e del relativo servizio di vigilanza.

Tutte le unità in transito lungo il percorso della manifestazione, prestino la massima attenzione procedendo alla minima velocità di governo e adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni di pericolo ed interferenze con le unità partecipanti alla manifestazione stessa.

Al termine della manifestazione, le unità partecipanti alla stessa dovranno fare rientro ai propri ormeggi senza interferire con il normale traffico delle unità in servizio pubblico di linea.

Articolo 2

(Prescrizioni per il Responsabile dell'organizzazione)

Il Responsabile dell'organizzazione dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- prima di procedere al posizionamento delle boe che delimiteranno il campo di regata, contattare telefonicamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (0412405745), comunicando il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti alla stessa;
- le boe costituenti il campo di regata, dovranno essere posizionate in modo da non intralciare la navigazione alle unità del servizio pubblico di linea, in particolare ai mezzi A.C.T.V. della linea 17 e 20;
- coordinarsi con il funzionario della Società A.C.T.V. a bordo dell'unità di vigilanza;
- al termine della regata velica dovrà provvedere alla rimozione delle boe e di ogni altro segnalamento installato per lo svolgimento della manifestazione.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* della Capitaneria di porto - Guardia Costiera Venezia: www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

<p>IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO. PP. DEL VENETO – TRENTINO A. A. – FRIULI V. G.</p>	<p>IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA</p>
<p>Dott. ing. Tommaso COLABUFO</p>	<p>Ammiraglio Ispettore (CP) Piero PELLIZZARI</p>

PERCORSO REGATA VELICA “VENICE HARBOR RACE” – DOMENICA 18 GIUGNO 2023

